



Bruxelles, 22.2.2019  
COM(2019) 94 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee**

## **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee<sup>1</sup> ("il regolamento sui partiti politici europei") stabilisce le condizioni che disciplinano lo statuto e la fondazione dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo. In base a tale regolamento, i partiti politici e le fondazioni a livello europeo che soddisfano determinate condizioni possono diventare entità giuridiche europee registrandosi a livello europeo e ottenendo così l'accesso al sostegno finanziario europeo. Tra tali condizioni figura, tra l'altro, il rispetto, nel loro programma e nelle loro attività, dei valori su cui si fonda l'Unione, elencati nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. È stata istituita un'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità") ai fini della loro registrazione, del loro controllo e, ove necessario, dell'irrogazione delle sanzioni, anche per i casi di presunto mancato rispetto da parte di queste entità dei valori europei fondamentali.

Il regolamento sui partiti politici europei è stato adottato il 22 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 24 novembre 2014. Il regolamento è applicabile per la maggior parte delle sue disposizioni dal 1° gennaio 2017. È stato tuttavia chiesto alla Commissione di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), entro il 1° luglio 2015.

## **2. BASE GIURIDICA**

La presente relazione è prevista dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sui partiti politici europei a norma del quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 novembre 2014 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, vale a dire entro il 24 febbraio 2019. In base allo stesso articolo, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

## **3. ESERCIZIO DELLA DELEGA**

Conformemente al regolamento sui partiti politici europei, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di:

- a. garantire il corretto funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (si veda l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui partiti politici europei):

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 4 novembre 2014, pag. 1.

- i. le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio competente e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede, nonché le informazioni sull'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica;
  - ii. il materiale per il quale spetta al registro certificare la legalità determinata dall'Autorità.
- b. individuare tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità in relazione al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (si veda l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sui partiti politici);
  - c. modificare la dichiarazione formale standard figurante nell'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione (articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sui partiti politici europei).

La Commissione ha adottato un atto delegato basato sugli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 3, lettera a) di cui sopra, ossia il regolamento delegato (UE, EURATOM) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee<sup>2</sup>.

L'esercizio di tale delega era fondamentale al fine di specificare quali informazioni, documenti complementari e documenti giustificativi debbano essere conservati nel registro.

### **3.1. ATTO DELEGATO CHE INTEGRA IL REGOLAMENTO SUI PARTITI POLITICI EUROPEI**

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui partiti politici europei, l'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ("il registro"). Tale registro è il repertorio dei dati, delle informazioni e dei documenti presentati contestualmente alle domande di registrazione quale partito politico europeo o fondazione politica europea, così come di ogni dato, informazione e documento successivo presentato da un partito politico europeo e da una fondazione europea ai sensi di questo regolamento.

Il regolamento delegato (UE, EURATOM) 2015/2401 è stato adottato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 3), lettera a), del regolamento sui partiti politici europei. Stabilisce quali documenti debbano essere forniti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee al registro, come gli statuti, la dichiarazione standard allegata al regolamento sui partiti politici europei; una descrizione dettagliata della struttura finanziaria, di governance e di gestione e dichiarazioni degli Stati membri attestanti che il richiedente ha rispettato tutti i requisiti nazionali pertinenti (ove opportuno). Il regolamento delegato specifica anche quali informazioni debbano essere aggiornate nel registro, come, tra l'altro, quelle relative al tipo di entità; il numero di registrazione; la denominazione completa,

---

<sup>2</sup> GU L 333 del 19 dicembre 2015, pag. 50.

l'acronimo e il logo; lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea; l'indirizzo della sede, la data di registrazione e altre informazioni.

Il regolamento delegato (UE, EURATOM) n. 2015/2401 è stato adottato il 2 ottobre 2015 e notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento sui partiti politici europei. Nessuna delle due istituzioni ha chiesto di prorogare di due mesi detto termine in conformità del medesimo articolo.

Alla scadenza del periodo di due mesi il regolamento delegato (UE, EURATOM) 2015/2401 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale<sup>3</sup> ed è entrato in vigore l'8 gennaio 2016.

La Commissione non ha ancora adottato atti delegati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sui partiti politici europei al fine di modificare la dichiarazione formale standard nell'allegato, dal momento che la dichiarazione standard allegata al regolamento sui partiti politici europei è ancora valida e che è necessaria una maggiore esperienza nell'applicazione del regolamento sui partiti politici europei per poter valutare la necessità della sua modifica.

#### **4. CONCLUSIONE**

La Commissione ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3), lettera a), del regolamento sui partiti politici europei. La Commissione ravvisa la necessità di prorogare tale delega per eventualmente modificare o precisare ulteriormente in futuro quali informazioni e documenti giustificativi debbano essere conservati nel registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

La Commissione ritiene che i poteri delegati ad essa conferiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sui partiti politici a livello europeo siano necessari per modificare la dichiarazione standard che figura nell'allegato. È opportuno acquisire maggiore esperienza nell'applicazione del regolamento sui partiti politici a livello europeo prima di valutare la necessità di modificare tale dichiarazione.

Con la presente relazione, la Commissione adempie all'obbligo di elaborare la relazione prevista dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sui partiti politici europei e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.

---

<sup>3</sup> Il regolamento delegato n. 2015/2401 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 dicembre 2015.